

n. 38508

- 3 GIU. 2016

PROTOCOLLO GENERALE

3

15

Res

CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

TRA

RES – Edili Reggio Emilia Scuola, con sede in Reggio Emilia, Via del Chionso, 22A, codice fiscale 00447280355, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore Arch. Claudio Cigarini, nato a Reggio Emilia (RE) il 10/11/1958,

E

Il Comune di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n.1, P.IVA 00145920351 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla Dott.ssa Giubbani Battistina, nata a Comano (Ms) il 02-09-1965, codice fiscale GBBBTS65P42C914K Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione del Comune di Reggio Emilia

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1 lettera a), della Legge 24 Giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione e orientamento;

che l'Ente RES – Edili Reggio Emilia Scuola con sede legale in Reggio Emilia è un Ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Emilia Romagna;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, e dell'art. 5 del D.M. n. 142/98 attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/97, il Comune di Reggio Emilia si impegna ad accogliere presso le sue strutture N. 2 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento promossi dall'Ente RES – Edili Reggio Emilia Scuola.

I tirocini in questione costituiscono parte integrante del corso di istruzione e di formazione tecnica superiore promosso da RES – Edili Reggio Emilia Scuola, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, denominato "TECNICO DI PROGETTAZIONE, MODELLAZIONE E GESTIONE INTEGRATA PER LA RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO EDILIZIO" n. 2015-4258/RER.

Art. 2 - CONTENUTI GENERALI

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Esso si configura come completamento del percorso formativo, persegue obiettivi didattici e di conoscenza del mondo del lavoro, senza avere finalità produttiva. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il compito di concordare con l'azienda obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza del tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Amministrazione in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture (servizi, unità di progetto, unità operative complesse, uffici) presso cui svolgere il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento secondo le modalità indicate, osservando gli orari concordati con il tutor aziendale e mantenendo un comportamento corretto e rispettoso dell'organizzazione ospitante e dell'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, inosservanze degli obblighi indicati nel presente articolo, o comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito dei tirocini devono essere concordate con il soggetto ospitante.

Art. 4 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso compagnie assicurative operanti nel settore, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento dei tirocini, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore), previa tempestiva segnalazione, via fax o telegrafica, da parte del soggetto ospitante stesso.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della presente convenzione e dei relativi progetti formativi e di orientamento.

Art. 5 – FORMAZIONE SICUREZZA

Il soggetto ospitante si impegna a rendere ai tirocinanti debita formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o - qualora tale formazione sia già stata parzialmente resa ai tirocinanti dal soggetto promotore o da altro soggetto competente - si impegna a completare / integrare la formazione mancante.

Art. 6 – ONERI

La realizzazione dei tirocini oggetto della presente Convenzione non comporta né per il soggetto ospitante, né per il soggetto promotore alcun onere salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 7 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri Enti per sole finalità istituzionali.

Art. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione e decade al termine dei 2 tirocini oggetto della medesima.

Art. 9 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della legge n. 196/97 e al D.M. n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", e alla vigente legislazione in materia.

Reggio Emilia, 26 maggio 2016

Letto, approvato e sottoscritto

Per RES – Edili Reggio Emilia Scuola
Il Direttore
Arch. Claudio Cigarini



Per il Comune di Reggio Emilia
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Battistina Giubbani


DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(Dott.ssa Battistina Giubbani)

